

REGOLAMENTO (CE) N. 2575/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1997

che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 1998

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3516/93⁽²⁾ in particolare l'articolo 11,

considerando che il premio forfettario dovrebbe incitare le organizzazioni di produttori ad evitare la distruzione dei prodotti ritirati dal mercato;

considerando che l'importo del premio deve essere fissato tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra i mercati interessati nonché della necessità di evitare distorsioni della concorrenza;

considerando che l'importo del premio non può eccedere l'importo delle spese tecniche e finanziarie di trasformazione e di magazzinaggio rilevate durante la campagna di pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose;

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti le operazioni in causa rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo del premio per la campagna 1998 al livello indicato in appresso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 1998, l'ammontare del premio forfettario dei prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio⁽³⁾ è fissato come segue:

- a) congelamento e conservazione dei prodotti interi, senza visceri e con testa o sezionati:
- 120 ECU/t, per il primo mese,
 - 17 ECU/t, per mese supplementare;
- b) filettatura, congelamento e conservazione:
- 200 ECU/t, per il primo mese,
 - 17 ECU/t, per mese supplementare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 367 del 31. 12. 1988, pag. 63.
⁽²⁾ GU L 320 del 22. 12. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.